

ALLEGATO A

**PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI
CON CONTRIBUTO E PER LA RENDICONTAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DELLE
INDENNITÀ DI TIROCINIO**

*in attuazione della Direttiva pluriennale per l'attuazione del Piano regionale "Nuova Garanzia Giovani" –
Fase II (PON Iniziativa Occupazione Giovani) - D.G.R. n. 31-8414 del 15 febbraio 2019
e del Bando Buono Servizi Garanzia Giovani approvato con DD n. 609 del 30/04/2019*

D.D. n. 61 del 17/02/2020

testo aggiornato alla DD n. 149 del 24/4/2020 e n. 371 del 5/6/2020

INDICE

1. PREMESSA	PAG. 1
2. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI CON CONTRIBUTO INDENNITA'	PAG. 2
3. PROROGHE, CESSAZIONI ED EVENTUALI MODIFICHE DI TIROCINI GIÀ AUTORIZZATI, ANCHE IN CORSO DI SVOLGIMENTO	PAG. 6
4. CONSUNTIVAZIONE PRESENZE PER IL CONTRIBUTO INDENNITÀ AL TIROCINANTE	PAG. 7
5. CONTROLLI	PAG. 9
6. TUTELA DELLA PRIVACY	PAG. 9

1. PREMESSA

In esecuzione della Direttiva approvata con D.G.R. n. 31-8414 del 15/02/2019 “*Direttiva pluriennale per l’attuazione del Piano regionale “Garanzia Giovani” (Youth Employment Initiative – PON Iniziativa Occupazione Giovani). Atto di indirizzo per la formulazione dei dispositivi attuativi regionali. Periodo 2018-2020*”, la Direzione Coesione Sociale con DD n. 609 del 30/04/2019 ha approvato il Bando per la realizzazione della misura **Buono Servizi Lavoro Garanzia Giovani**.

Il Buono servizi lavoro Garanzia Giovani si compone di schede di misura nazionali finanziate sul suddetto Bando: in particolare la scheda 5 (tirocinio extra-curriculare) prevede la possibilità di un contributo a parziale copertura dell’indennità di tirocinio, fino all’esaurimento delle risorse dedicate, come da prospetto:

Buono servizi Garanzia Giovani (Indennità di tirocinio)

Scheda Misura Nazionali	Azioni ammissibili	Valore del contributo	Modalità riconoscimento spesa
SCHEDA 5	Indennità di tirocinio	300 euro al mese per 6 mesi	a costo reale corrisposta dall’INPS al giovane

Il Bando di cui alla suddetta DD n. 609 del 30/04/2019 prevede che il contributo venga riconosciuto unicamente per tirocini **la cui attivazione è stata autorizzata dalla Regione prima dell’avvio del tirocinio**.

Il presente allegato definisce la procedura per l’autorizzazione all’attivazione dei tirocini ai fini del riconoscimento del contributo a copertura delle indennità di tirocinio e la procedura per la successiva rendicontazione della frequenza mensile del tirocinante ai fini dell’erogazione dell’indennità di partecipazione.

2. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVAZIONE DI TIROCINI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO INDENNITÀ

Gli Operatori ammessi dalla Regione ad erogare i servizi del Buono Servizi Lavoro Garanzia Giovani possono richiedere il contributo a copertura parziale dell’indennità di tirocinio fino al numero massimo di tirocini loro attribuito.

Il contributo è riconosciuto solo per i tirocini la cui attivazione è stata autorizzata dalla Regione prima dell’avvio del tirocinio stesso: la data della comunicazione obbligatoria dovrà pertanto essere successiva alla data del provvedimento di autorizzazione.

Il contributo è riconosciuto con le seguenti regole:

- tirocini di 6 mesi a tempo pieno all’avvio (da progetto formativo)¹;
- 300 euro al mese, erogate direttamente al tirocinante dall’INPS, riconosciute unicamente se il tirocinante ha frequentato regolarmente almeno il 70% del monte ore orario mensile stabilito nel progetto formativo; nel caso in cui il tirocinante non raggiunga il 70% di frequenza mensile, l’indennità mensile, riparametrata, sarà totalmente a carico dell’azienda ospitante.

¹ Per tempo pieno si considera, per analogia, il monte ore stabilito dai contratti collettivi nazionali di riferimento, fermo restando il limite delle 40 ore settimanali secondo quanto stabilito dalla DGR 85-6277 del 22/12/2017.

- requisito del tempo pieno mantenuto per tutto il periodo di tirocinio; nel caso di variazione dell'impegno orario che determini il tempo parziale il contributo non sarà riconosciuto;
- la restante parte dell'indennità dovuta al tirocinante è corrisposta dall'azienda ospitante.

Il contributo non è riconosciuto nel caso di tirocini attivati presso i soggetti attuatori del presente Bando.

Possono essere attivati nell'ambito del Buono Servizi Lavoro Garanzia Giovani **tirocini extracurricolari di inserimento/reinserimento lavorativo e formativi e di orientamento²** di cui alla **DGR 85/2017** e **tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR 42/2014**, secondo le disposizioni e prescrizioni previste dalle citate normative.

2.1 Presentazione domanda di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione all'attivazione del tirocinio deve essere presentata dall'Operatore, nel ruolo di Soggetto Promotore, dopo che lo stesso ha preso in carico il candidato tirocinante, *ossia dopo avergli erogato almeno 1 ora del Servizio A3 del PAI 1B o Servizio A4 o A5.1 del PAI 1C³*.

La richiesta di autorizzazione parte dalla compilazione telematica di un **Progetto Formativo Preliminare** (di seguito **PFP**), su Sistema Piemonte – Portale tirocini. Il PFP prevede l'inserimento a sistema degli elementi fondamentali del tirocinio che saranno oggetto di valutazione della proposta.

La proposta di tirocinio contenuta nel PFP deve tener conto dei requisiti previsti dal Bando per l'ammissibilità a finanziamento e il rispetto e la coerenza con le discipline dei tirocini extracurricolari di inserimento/reinserimento lavorativo (DGR 85-6277 del 22/12/2017) e di inclusione sociale (DGR 42-4397 del 7/4/2014 e smi).

L'Operatore dopo aver compilato il PFP, deve inviare la domanda di autorizzazione all'attivazione di tirocini via PEC al seguente indirizzo di posta: politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: "BSL Garanzia Giovani_nome operatore_RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TIROCINI".

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta, la PEC dovrà contenere i seguenti documenti (in formato PDF):

- **Richiesta di autorizzazione (Modello 1)**
- **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei soggetti ospitanti**, corredati da copia del documento di identità del Legale rappresentante (*Modello 2*)
- **Stampa riepilogo PFP (rilasciato dalla procedura)**

I modelli 1 e 2 sopra citati (**richiesta di autorizzazione e dichiarazione sostitutiva**) dovranno essere debitamente compilati utilizzando i fac simile che saranno resi disponibili sul sito della Regione, nella sezione modulistica relativa a ciascun Bando.

Non saranno ammesse richieste presentate con modelli diversi da quelli pubblicati sul sito della Regione, né le richieste di autorizzazione carenti degli allegati richiesti e/o non compilati in tutte le parti e/o non regolarmente sottoscritti.

Gli Operatori/Soggetti promotori possono allegare oltre ai documenti sopra richiesti ulteriore documentazione e/o relazioni a sostegno delle proposte di tirocinio presentate, che forniscano altri elementi utili all'istruttoria.

² Come modificato con DD n. 371 del 5/6/2020

³ Come modificato con DD n. 149 del 24/4/2020

Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire entro **la fine del mese solare**⁴; tale termine è tassativo e le richieste pervenute dopo tale data saranno istruite e valutate nella finestra successiva: a tal fine farà fede la data di invio della PEC.

2.2 Istruttoria delle domande e conclusione del procedimento di autorizzazione.

La Regione, effettuata la verifica di ammissibilità formale delle domande pervenute entro il termine di cui al paragrafo precedente, procede all'istruttoria di merito e adotta il provvedimento di autorizzazione entro i 45 giorni successivi.

Terminata l'istruttoria gli uffici regionali competenti provvedono ad inserire sulla procedura telematica del Portale Tirocini gli esiti (autorizzato o respinto) e gli estremi del provvedimento di autorizzazione. Ogni Operatore avrà visibilità degli esiti relativi alle proprie richieste.

La comunicazione della conclusione del procedimento e gli estremi del provvedimento sarà inviata agli Operatori tramite posta elettronica agli indirizzi forniti in fase di adesione al Bando.

In caso di esito negativo, sul Portale Tirocini verrà comunicata anche la motivazione del respingimento e/o non ammissibilità della relativa domanda di autorizzazione.

Le richieste respinte o non ammissibili potranno essere ripresentate, previa sanatoria del motivo del respingimento o non ammissibilità, a partire dalla finestra temporale successiva alla suddetta comunicazione.

L'istruttoria di ammissibilità riguarderà, oltre ai requisiti di ammissibilità specifici richiesti da ciascun Bando, la coerenza ed il rispetto della normativa regionale vigente sui tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo *e formativo e di orientamento*⁵ o di inclusione sociale e sarà effettuata dagli uffici regionali competenti al fine di garantire trasparenza e imparzialità dei controlli. Gli Uffici competenti sia per le istruttorie di ammissibilità che quelle di merito potranno chiedere ulteriori chiarimenti e/o documenti o relazioni utili per le valutazioni.

Si ricorda che, in caso di richiesta di attivazione di tirocini di inclusione sociale ai sensi della DGR 42-4397 del 7/4/2014 e s.m.i., la relazione o progetto personalizzato di competenza del Soggetto Attuatore dovrà essere acquisita dal Soggetto Promotore già al momento della richiesta di autorizzazione al tirocinio e conservata a cura dello stesso con la documentazione del tirocinio al fine di renderla disponibile per eventuali controlli degli uffici regionali competenti.

2.3 Attivazione del tirocinio.

Gli Operatori/Soggetti promotori potranno procedere con l'attivazione del tirocinio dopo l'adozione del provvedimento di autorizzazione.

Il tirocinio deve essere avviato entro 30 giorni lavorativi dalla data del provvedimento di autorizzazione.

Il tirocinio dovrà essere attivato in conformità con quello autorizzato, pena la decadenza dal riconoscimento del contributo a rimborso dell'indennità di partecipazione al tirocinio.

La Regione si riserva, ai fini dei controlli di propria competenza, di prendere visione e/o chiedere copia della documentazione inerente al percorso di tirocinio al soggetto promotore e/o al soggetto ospitante. Il Soggetto ospitante è tenuto inoltre a fornire copia della suddetta documentazione al Soggetto attuatore/Promotore su richiesta dello stesso.

⁴ Nel caso in cui l'ultimo giorno solare cada in un giorno festivo, il termine ultimo si intende il primo giorno lavorativo successivo.

⁵ Come modificato con DD n. 371 del 5/6/2020

3. PROROGHE, CESSAZIONI ED EVENTUALI MODIFICHE DI TIROCINI GIÀ AUTORIZZATI, ANCHE IN CORSO DI SVOLGIMENTO

3.1. Proroghe

I tirocini saranno autorizzati per la durata prevista dai Bandi per l'ammissibilità al finanziamento.

Nel caso in cui il tirocinante rientri nella categoria svantaggio/disabile /preso in carico le discipline dei tirocini extracurricolari (DGR 85/2017 e DGR 42/2014) prevedono la possibilità di una durata massima del tirocinio che può essere superiore a quella autorizzata: in tal caso è possibile effettuare proroghe del tirocinio secondo le disposizioni previste dalle citate disciplina. **Tali ulteriori periodi non saranno ammessi a finanziamento, ma saranno a carico del soggetto ospitante e/o soggetto promotore.**

Nel caso in cui, invece la proroga sia conseguente ad un periodo di sospensione ai sensi della normativa di cui alla DGR 85/2017 e pertanto computata ai fini della durata complessiva del tirocinio, dovrà essere indicata regolarmente sul Portale Tirocini e in fase di rendicontazione i periodi saranno calcolati secondo le modalità previste dalla procedura. Le proroghe non sono soggette ad autorizzazione regionale.

3.2. Modifiche del PFI

La richiesta di autorizzazione con esito positivo consente agli Operatori di procedere all'avvio del tirocinio con la COB e conseguente inserimento del Progetto Formativo Individuale. Il Portale Tirocini nella sezione "gestione tirocinanti", ripresenterà per quel codice fiscale associato al relativo Bando le informazioni del PFP autorizzato: ogni variazione se non autorizzata da Regione potrebbe comportare la decadenza dal beneficio del rimborso.

In caso in fase di compilazione del Progetto Formativo Individuale (PFI) il sistema evidenzi un'incoerenza con il PFP autorizzato, occorre procedere quindi alla rettifica della COB o alla correzione del PFI.

Nel caso in cui nel periodo intercorso dal provvedimento autorizzativo all'avvio di tirocinio siano emersi elementi rilevanti ed oggettivi tali da richiedere una modifica del PFI, occorre inviare preventivamente una comunicazione agli uffici regionali competenti. Le richieste di autorizzazione alla modifica, debitamente motivate dovranno essere **inviare via pec** al seguente indirizzo:

politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it,

indicando nell'oggetto "BSL Garanzia Giovani_nome operatore_CF TIROCINANTE"

La stessa procedura di autorizzazione è prevista qualora si renda necessario nel corso del tirocinio modificare elementi quali l'impegno orario e/o le attività e/o modalità di svolgimento: le richieste dovranno essere adeguatamente motivate in funzione di esigenze formative e/o personali del tirocinante.

La variazione del tutor aziendale e/o del tutor del soggetto promotore non è soggetta ad autorizzazione: deve essere registrata a sistema nel campo ulteriori informazioni del PFI e ne deve essere data idonea comunicazione al tirocinante.

Non verranno ammessi a rimborso tirocini non conformi al progetto autorizzato e le cui modifiche non sono state preventivamente autorizzate.

3.3. Rinunce e cessazioni

Nel caso in cui il tirocinio autorizzato non venga attivato per rinuncia del tirocinante e/o altre motivazioni che non consentono l'avvio, o nel caso in cui il tirocinio cessi **entro i 15 giorni dalla comunicazione di avvio** dello stesso, l'Operatore deve inviare la comunicazione via pec all'indirizzo di posta: politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it, con l'indicazione del seguente oggetto:

"Buono Servizi Garanzia Giovani: NOME OPERATORE_RINUNCIA TIROCINIO".

Gli uffici regionali, recepita la comunicazione, adatteranno il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione e il tirocinio non sarà computato nel budget dell'Operatore.

Per le cessazioni anticipate oltre il periodo sopra previsto è sufficiente effettuare la Comunicazione obbligatoria di cessazione sul Sistema Informativo Geco: la rendicontazione sul Portale sarà ammissibile sino alla data ultima effettiva di tirocinio.

4. CONSUNTIVAZIONE PRESENZE PER IL CONTRIBUTO INDENNITÀ AL TIROCINANTE

L'intervento prevede un contributo a parziale copertura dell'indennità di tirocinio INPS, il quale in attuazione di apposita Convenzione svolge il ruolo di Ente pagatore: l'INPS su autorizzazione mensile della Regione provvederà ad erogare direttamente al tirocinante la quota a carico del Programma Garanzia Giovani.

Il contributo è riconosciuto unicamente per tirocini la cui attivazione è stata autorizzata dalla Regione prima dell'avvio del tirocinio (in data precedente alla comunicazione obbligatoria) secondo le modalità descritte nel **paragrafo 2 (Richiesta di autorizzazione all'attivazione di tirocini ai fini del riconoscimento del contributo indennità)**.

Con la Comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio da parte del soggetto ospitante si apre il procedimento per il riconoscimento del contributo regionale dell'indennità a favore del tirocinante. Il tirocinio deve essere avviato entro 30 giorni lavorativi dalla data del provvedimento di autorizzazione.

4.1. Richiesta del contributo indennità a favore del tirocinante

Effettuata la richiesta di autorizzazione e ricevuto l'esito positivo, l'Operatore/Soggetto Promotore comunica al soggetto ospitante di effettuare la Comunicazione Obbligatoria di avvio del tirocinio. Sul Portale Tirocini occorre quindi procedere alla regolare associazione del PFI (Progetto Formativo Individuale) con il PFP (Progetto Formativo Preliminare) autorizzato: si ricorda che il Portale proporrà i campi già compilati e autorizzati del PFP e non sono ammesse modifiche se non autorizzate, pena la decadenza dal beneficio del riconoscimento del contributo all'indennità, che rimarrà totalmente a carico del soggetto ospitante.

Per il Buono Servizi Garanzia Giovani, il Portale prevede anche la compilazione del campo obbligatorio relativo al codice IBAN del tirocinante, al fine di consentire alla Regione di trasmettere il dato a INPS per l'erogazione dell'indennità di partecipazione riconosciuta. L'inserimento del codice IBAN sul Portale è a carico del soggetto promotore che è responsabile della correttezza del dato.

Il riconoscimento del contributo al tirocinante verrà effettuato con cadenza mensile (intendendosi mese solare) a fronte della rendicontazione delle giornate di frequenza a carico del soggetto ospitante. In caso di inerzia del soggetto ospitante l'obbligo ricade sul soggetto promotore.

4.2. Rilevazione delle presenze

Il Soggetto ospitante si impegna a rilevare le presenze del tirocinante utilizzando esclusivamente il modello REGISTRO_TIROCINI, disponibile sul sito della Regione Piemonte, regolarmente compilato e sottoscritto.

Nel caso in cui l'azienda sia dotata di propri sistemi di rilevazione elettronica, ne è consentito l'utilizzo in luogo dei registri: i cartellini mensili dovranno essere stampati, siglati dal tutor e sottoscritti dal tirocinante.

4.3. Rendicontazione frequenza

Il Soggetto ospitante è responsabile della corretta e tempestiva comunicazione dei dati relativi alla frequenza del tirocinante su Sistema Piemonte – Portale Tirocini.

Il Soggetto ospitante, **entro il cinque⁶ di ogni mese solare**, dovrà accedere al Portale Tirocini e rendicontare nell'apposita sezione le giornate effettive di frequenza del tirocinante del mese precedente.

Il sistema richiederà, per ogni mese di calendario, l'inserimento del numero di:

- giorni "lavorati" dal tirocinante,
- giorni "lavorabili" nel mese dal tirocinante, tenendo conto della data di avvio effettivo del tirocinio e della data di termine o cessazione,
- giorni "lavorabili" in tutto il mese solare oggetto della rendicontazione (quindi sempre dal 1° all'ultimo giorno del mese).

Il contributo a carico della Regione verrà riconosciuto esclusivamente se il tirocinante ha frequentato almeno il 70% del mese di tirocinio: nel caso in cui non raggiunga tale percentuale, l'indennità sarà completamente a carico del soggetto ospitante.

Il Sistema calcola il 70% di frequenza sul mese solare e, considerato che l'avvio non necessariamente coincide con il primo giorno del mese solare, prevede un sistema di compensazione tra il primo e l'ultimo mese che garantisce il calcolo della suddetta percentuale.

I periodi di sospensione, tassativamente previsti dalla normativa sui tirocini, devono essere indicati con relativa motivazione sul PFI del Portale Tirocini e seguiti al termine del tirocinio da relativa proroga per uguale periodo: il sistema prevede il conteggio dei periodi interessati al fine di riconoscere il contributo dovuto.

Il soggetto ospitante è tenuto, inoltre, a comunicare tempestivamente al soggetto promotore i periodi di sospensione, fornendo idonea documentazione a supporto (es. certificati medici in caso di malattia lunga, dichiarazione di chiusura aziendale, ecc.): la suddetta documentazione deve essere tenuta agli atti dal Soggetto promotore e resa disponibile in caso di controllo da parte degli uffici regionali.

I registri firma e/o i cartellini di presenza dovranno riportare accanto alle giornate corrispondenti ai periodi di sospensione la motivazione dell'assenza, con visto del tutor aziendale.

Non saranno ammesse le sospensioni comunicate successivamente al mese di riferimento: l'indennità di partecipazione relativa al periodo di sospensione non dichiarato sarà pertanto interamente a carico del soggetto ospitante.

4.4. Erogazione dell'indennità

Gli uffici regionali **il sei di ogni mese** chiudono sul Portale Tirocini la consuntivazione delle giornate relative al mese solare precedente per procedere all'istruttoria delle richieste di riconoscimento del contributo regionale all'indennità di tirocinio.

La verifica effettuata dagli uffici regionali riguarderà la regolarità e coerenza delle dichiarazioni rilasciate sul Portale Tirocini relative alla frequenza mensile.

La Regione entro 15 giorni lavorativi dalla chiusura della consuntivazione adotta il provvedimento di autorizzazione al riconoscimento del contributo regionale ed invia ad INPS gli elenchi con i dati dei tirocinanti, compreso l'IBAN comunicato in sede di avvio del tirocinio. Il soggetto ospitante e il soggetto promotore sono responsabili della corretta comunicazione delle coordinate bancarie del tirocinante.

Per le modalità di trasmissione ad INPS degli elenchi ed in generale i rapporti di collaborazione tra INPS e Regione per la gestione delle indennità nell'ambito del Programma Garanzia Giovani si rinvia alla

⁶ Nel caso in cui l'ultimo giorno solare cada in un giorno festivo, il termine ultimo si intende il primo giorno lavorativo successivo

Convenzione tra ANPAL, INPS e Regione perfezionata in data 11/02/2020 ed eventuali e successive note e circolari di attuazione.

L'INPS provvederà ad erogare direttamente ai tirocinanti l'indennità di partecipazione con cadenza mensile: si precisa che, in ogni caso, la prima mensilità sarà erogata presumibilmente a partire dalla fine del secondo mese di tirocinio.

L'INPS eroga gli importi mensili al netto delle detrazioni fiscali previste dalla legge⁷ e in qualità di sostituto di imposta rilascia il modello CUD.

5. CONTROLLI

Gli Uffici del Settore Politiche del lavoro effettuano ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000 controlli a campione sulle dichiarazioni di veridicità rilasciate dai Soggetti Ospitanti per la richiesta di autorizzazione all'avvio dei tirocini. In caso di dichiarazioni non veritiere, la Regione adotta il provvedimento di decadenza dal beneficio del riconoscimento del contributo all'indennità di partecipazione e lo comunica all'azienda interessata.

Qualora nel corso del tirocinio emergessero elementi di non coerenza con il percorso autorizzato e/o altre irregolarità a carico del soggetto ospitante e/o promotore, la Regione si riserva di adottare provvedimenti di propria competenza in materia di sorveglianza e vigilanza ai sensi della disciplina di cui all'art. 17 della DGR 85/2017 e determinare la decadenza dal beneficio del riconoscimento del contributo regionale.

In caso di decadenza dal beneficio o non ammissibilità al contributo a seguito dei controlli degli Uffici del settore Politiche Lavoro, il riconoscimento dell'indennità di partecipazione rimane totalmente a carico del soggetto ospitante.

Il Settore Raccordo Amministrativo e Controllo delle Attività cofinanziate dal FSE procede infine ad effettuare gli ulteriori controlli di propria competenza per il riconoscimento del contributo a copertura dell'indennità di tirocinio circa la regolarità di tutti gli adempimenti previsti dal Bando di cui alla DD n. 609 del 30/04/2019, sia da parte dell'Operatore che del Soggetto ospitante: l'esito di tali controlli può comportare la decurtazione e/o la decadenza del beneficio riconosciuto pur in presenza di una precedente autorizzazione.

I controlli sulle attività oggetto del presente procedimento saranno effettuati in attuazione di quanto definito nell'allegato B, Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato con DD n. 807 del 15/11/2016

6. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati di seguito GDPR – si informa che:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda prevista dal presente Bando pubblico e comunicati alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Piemonte.
- il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;

⁷ L'indennità di partecipazione è considerata, dal punto di vista fiscale, reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (art. 50 DPR n. 917/1986 TUIR).

- i dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento di concedere l'autorizzazione richiesta (contributo);
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro - Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte;
- il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informavo Piemonte (CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it;
- i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività connesse con il presente Bando pubblico.
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 - Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge o autorità con finalità ispettive o di vigilanza
 - Soggetti privati richiedenti l'accesso documentale, art. 22 e ss L. 241/90 o l'accesso civico, art. 5 D.lgs 33/2013 nei limiti e con le modalità previste dalla legge
 - Soggetti pubblici in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimenti degli obblighi di certificazione, erogazione contributi o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22, c. 5 L. 241/90).
 - Altre Direzioni/Settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.